

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda sezione) 12 dicembre 2007 — Kerelov/Commissione

(Causa F-109/07)

(Funzionari — Irricevibilità manifesta — Art. 44, n. 1, lett. c) del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado)

(2008/C 64/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (rappresentante: avv. A. Kerelov)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione dell'EPSO 2 febbraio 2007 di non comunicare al ricorrente le informazioni e i documenti relativi al concorso e, dall'altra, risarcimento del danno che avrebbe subito

Dispositivo

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda sezione) 12 dicembre 2007 — Kerelov/Commissione

(Causa F-110/07)

(Pubblico impiego — Irricevibilità manifesta — Art. 44, n. 1, lett. c) del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado)

(2008/C 64/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (rappresentante: avv. A. Kerelov)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione dell'EPSO 7 febbraio 2007 di non comunicare al ricorrente le informazioni e i documenti relativi al concorso e, dall'altro, risarcimento del danno che avrebbe subito

Dispositivo

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda sezione) 12 dicembre 2007 — Kerelov/Commissione

(Causa F-111/07)

(Pubblico impiego — Irricevibilità manifesta — Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado)

(2008/C 64/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (rappresentante: avv. A. Kerelov)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione dell'EPSO 14 dicembre 2006 di non invitare il ricorrente a compilare un atto di candidatura in vista di una possibile ammissione al concorso e, dall'altro, risarcimento del danno che avrebbe subito

europee, nonché la violazione dell'articolo 19 del codice europeo di buona condotta amministrativa, la violazione dei principi del rispetto dei diritti della difesa e di buona amministrazione e la violazione del dovere di sollecitudine del Parlamento.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Ricorso presentato il 25 ottobre 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-122/07)

(2008/C 64/108)

Ricorso proposto l'8 ottobre 2007 — Tomas/Parlamento

(Causa F-116/07)

(2008/C 64/107)

Lingua processuale: il lituano

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Michaluskas, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina di licenziare il ricorrente in quanto essa non è stata annullata dalla decisione che respinge il reclamo, o annullare la decisione che respinge il reclamo in quanto essa non ha annullato la decisione di licenziamento;
- condannare il convenuto a pagare al ricorrente la somma di EUR 125 000 a titolo di risarcimento del danno morale e materiale da esso subito;
- condannare il convenuto alle spese

Conclusioni del ricorrente

- annullare la nota datata 30 novembre 2006, prot. RELEX.K.4 D(2006)522434;
- annullare la nota datata 15 febbraio 2007, prot. D(2007) 502458;
- annullare la decisione di chiusura dell'indagine inerente all'evento del 6 settembre 2001 allorché il ricorrente chiese l'assistenza del servizio di sicurezza della delegazione della Commissione europea in Angola per la sostituzione di un pneumatico della propria autovettura;
- annullare la decisione comunque formata di rigetto da parte della convenuta della domanda datata 1° settembre 2006, inoltrata dal ricorrente all'Autorità investita del potere di nomina;
- annullare, per quanto necessario, la nota datata 16 luglio 2007 prot. ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072;
- annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formata, di rigetto del reclamo datato 26 marzo 2007 inoltrato dal ricorrente all'Autorità investita del potere di nomina;

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione con cui l'APN ha disposto il suo licenziamento e, dall'altro, il risarcimento del danno subito. A sostegno del suo ricorso esso adduce un abuso di potere da parte dell'APN, la violazione di diverse disposizioni dello Statuto dei funzionari delle Comunità